

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**RESPONSABILITÀ CIVILE –RCT/RCO**

**Lotto 4**



**COMUNE DI FONTEVIVO**  
(PROVINCIA DI PARMA)

SEDE ISTITUZIONALE

P.ZZA REPUBBLICA N° 1 - 43010 - FONTEVIVO (PR)  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 00429190341  
[PROTOCOLLO@POSTACERT.COMUNE.FONTEVIVO.PR.IT](mailto:PROTOCOLLO@POSTACERT.COMUNE.FONTEVIVO.PR.IT)

## SCHEMA DI POLIZZA

### Contraente/Assicurato

#### COMUNE DI FONTEVIVO

Sede legale P.zza Repubblica n° 1 - 43010 - Fontevivo (PR)  
Codice Fiscale e Partita IVA : 00429190341

### Descrizione rischio

La presente assicurazione è operante – *nei limiti dei massimali pattuiti* – per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, e comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è quindi operante per tutte le attività che possono essere svolte anche partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere e comunque attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico all'Ente, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### Massimale assicurato:

sezione RCT

**€ 15.000.000,00**

unico

sezione RCO

**€ 15.000.000,00**

unico

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la **massima esposizione** della Società non potrà essere superiore ad **€ 10.000.000,00**

### Durata contrattuale

| Durata         | rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 |
|----------------|------------|-------------------|--------------------|
| <b>54 mesi</b> | annuale    | <b>30.06.2026</b> | <b>31.12.2029</b>  |

### Franchigie / scoperti

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

### Parametri di calcolo premio

| retribuzioni          | Tasso lordo promille | Premio annuo lordo |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>€ 1.300.000,00</b> | €                    | €                  |

| SCHEDA DI POLIZZA                                                                                                                                                                                                  |               |          |          |           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------|
| Evento – garanzia                                                                                                                                                                                                  | Franchigia    | Scoperto |          |           | Limite indennizzo                              |
|                                                                                                                                                                                                                    |               | %        | Min.     | Max.      |                                                |
| <b>per tutti i danni</b> la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia frontale indicata per ogni sinistro fatti salvi eventuali scoperti e minimi superiori, quando previsti | <b>500,00</b> |          |          |           | massimale assicurato                           |
| <b>19.4</b> danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (ex artt. 1783 usque 1876 C.C.)                                                               | 500,00        |          |          |           | 3.000,00 per danneggiato<br>30.000,00 per anno |
| <b>19.7</b> danni a cose trasportate, rimorciate, sollevate, caricate o scaricate                                                                                                                                  | 500,00        |          |          |           | 500.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.14</b> danni per lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi                                                                                                                                      | 1.000,00      |          |          |           | 600.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.23</b> danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni                                                                               | 500,00        |          |          |           | 260.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.24</b> danni a veicoli di terzi o dipendenti trovantisi negli ambienti di proprietà o in uso dell'Assicurato                                                                                                 | 500,00        |          |          |           | 150.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.28</b> danni da furto                                                                                                                                                                                        | 500,00        |          |          |           | 300.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.30</b> danni alle condutture ed impianti sotterranei                                                                                                                                                         | 1.000,00      |          |          |           | 250.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.31</b> danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno                                                                                                                                 | 1.500,00      |          |          |           | 400.000,00 per sinistro e anno                 |
| <b>19.32</b> danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio                                                             |               | 10       | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.500.000,00 per sinistro                      |
| <b>19.34</b> RC integrativa auto aziendali                                                                                                                                                                         |               |          |          |           | 1.500.000,00 per sinistro e anno               |
| <b>19.42</b> danni da inquinamento                                                                                                                                                                                 |               | 10       | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.000.000,00 sinistro e anno                   |

| SCHEDA DI POLIZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |          |      |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Evento – garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Franchigia | Scoperto |          |      | Limite indennizzo                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | %        | Min.     | Max. |                                                                            |
| <b>19.42</b> danni da inquinamento<br>spese di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                                                     |            | 10       | 2.500,00 |      | 100.000,00<br>sinistro e anno                                              |
| <b>19.44</b> rimozione veicoli                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 10       | 1.500,00 |      | 25.000,00<br>per sinistro                                                  |
| <b>19.53</b> RC Ambientale<br><input type="checkbox"/> danno ambientale<br><input type="checkbox"/> bonifica interna<br><input type="checkbox"/> amianto<br><input type="checkbox"/> beni all'interno insediamento                                                                                  | 10.000,00  |          |          |      | € 500.000,00 s/a<br>€ 100.000,00 s/a<br>€ 30.000,00 s/a<br>€ 30.000,00 s/a |
| danni derivanti da incendio,<br>esplosione o scoppio di cose<br>dell'Assicurato o detenute                                                                                                                                                                                                          | 0,00       |          |          |      | 1.500.000,00<br>sinistro e anno                                            |
| danni a cose in consegna o<br>custodia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00   |          |          |      | 250.000,00<br>per sinistro e anno                                          |
| RCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       |          |          |      | massimale<br>assicurato                                                    |
| Malattie professionali                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00   |          |          |      | 5.000.000,00<br>per sinistro e anno                                        |
| <p>S = limite di indennizzo per sinistro</p> <p>A = Limite di indennizzo per anno assicurativo</p> <p>Si conviene tra le parti che nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.</p> |            |          |          |      |                                                                            |

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAENTE:     | il soggetto che stipula l'assicurazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ASSICURATO:     | <p>il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il Contraente;</li><li>- gli amministratori, i dipendenti, i dipendenti comandati presso altri Enti, i dipendenti utilizzati in convenzione, i dipendenti a scavalco, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo lavoratori interinali, collaboratori in forma coordinata e continuativa, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, volontari anche non facenti parte di associazioni costituite, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, minori, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità e soggetti aderenti a percorsi di inserimento al lavoro e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo anche se l'attività viene svolta presso soggetti terzi, le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.</li><li>- gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi;</li><li>- gli organismi strumentali del Comune, per la gestione autonoma ed integrata di servizi aventi finalità sociali, assistenziali, economiche e/o comunque connessi all'attività dell'Ente;</li><li>- i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex.L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie.</li><li>- i maggiorenni in regime di "prosieguo amministrativo" (misura di tutela in comunità per ordine della magistratura).</li></ul> |
| DIPENDENTE:     | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AMMINISTRATORE: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SOCIETA':       | l'Impresa Assicuratrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ASSICURAZIONE:  | il contratto di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DELEGATARIA:    | l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POLIZZA:        | il documento che prova l'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIO:                  | la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RISCHIO:                 | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SINISTRO:                | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDENNIZZO:              | la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COSE:                    | sia gli oggetti materiali sia gli animali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FRANCHIGIA:              | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SCOPERTO:                | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DANNO CORPORALE:         | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DANNI MATERIALI:         | ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MASSIMALE PER SINISTRO:  | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ANNUALITA' ASSICURATIVA: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RETRIBUZIONI:            | si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati da Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili (L.S.U.), i compensi erogati ai lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.), inclusi i compensi erogati ad Amministratori, e quota di parte per quanto corrisposto al Segretario Comunale. |
| STABILIMENTO:            | operante unicamente nel contesto della garanzia RC ambientale 19.51. il sito o l'area perimetrata, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività oggetto di assicurazione e su cui insistono fabbricati ed impianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente, nonché al suo legale rappresentante, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, a tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dal Contraente e agli Enti per i quali il Contraente gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### **Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 2 - Durata della polizza - Recesso**

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in scheda di polizza, non soggetta a tacito rinnovo. È facoltà del Contraente richiedere alla Società almeno 10 giorni prima del termine del contratto una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

È facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 120 (cento venti) giorni prima di tale scadenza. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art 120 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

### **Art. 4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 - Foro competente**

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

**Art. 7- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 8 - Clausola Broker**

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Verlingue Spa. Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale del **7%**.

**Art. 9 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 10 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 11 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto**

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di

appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati. In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

## **Art. 12 – Clausole speciali**

### **Art. 12.1. Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari**

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 12.2 - Clausola risolutiva**

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 11.1

### **Art. 12.3 - Clausola CONSIP**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

### **Art. 12.4 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. I dati dovranno essere prodotti, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, ed essere così articolati (elementi minimi da fornire):

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società;

- b) la data del sinistro;
- c) il nominativo del reclamante/controparte;
- d) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia);
- e) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- f) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- g) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

## **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

### **Art. 13 - Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

### **Art. 14 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte e a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

### **Art. 15 - Novero dei terzi**

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del D.lgs. 23/02/2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al successivo art. 16.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e lavoratori parasubordinati come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, volontari servizio civile, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, stage, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

### **Art. 16 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni e nonché ai sensi del D.lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da cui sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l'Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli istituti competenti ai sensi di legge e secondo ordinamento al tempo del fatto.

#### **Art. 17 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nelle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegato al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ispezioni per quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia

professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **Art. 18 - Responsabilità civile personale**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro. **Devono intendersi esclusi i danni patrimoniali puri, intendendosi per tali quelli non conseguenti a danno corporale e danno materiale.**

#### **Art. 19 - Estensioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi:

- 19.1 Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- 19.2 R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina o altro atto delittuoso verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
- 19.3 R.C. personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, insegnanti, lavoratori parasubordinati, e/o collaboratori per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni. Resta esclusa la RC personale e professionale di medici, dipendenti o non dipendenti.
- 19.4 R.C. per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.).
- 19.5 R.C. per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte di assistiti.
- 19.6 Danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività.
- 19.7 R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato. Sono compresi i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate previa deduzione di uno scoperto del 10% e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di **€ 500.000,00** per sinistro e anno.
- 19.8 R.C. derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.

- 19.9 R.C. derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- 19.10 R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
- 19.11 R.C. per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi.
- 19.12 R.C. derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere, asili nido, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ivi compresa l'assistenza domiciliare agli stessi, soggiorni, colonie estive o invernali, organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, teatri, musei, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, case di riposo, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici, allevamenti di animali, siti archeologici, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività. Si intendono compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o dagli allievi (considerati ad ogni effetto terzi fra loro) e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere.
- 19.13 R.C. derivante dalla proprietà, comproprietà, esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio neve ed altre manifestazioni climatiche collegate, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disaggio.
- 19.14 Per i lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno. Questa garanzia è prestata col massimo risarcimento di **€ 600.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo. Per danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza.
- 19.15 R.C. derivante dalla proprietà/conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni, coltivati e non coltivati anche con piante di alto fusto.
- 19.16 R.C. derivante dalla proprietà/esercizio di apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrometriche, idropluviometriche e nivologiche. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature.
- 19.17 R.C. per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.
- 19.18 R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, cancelli anche automatici, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, teleferiche, centrali di compressione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente.

- 19.19 R.C. derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati, pertinenze, dipendenze, (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.) comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato. Si intendono compresi i danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti.
- 19.20 R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, feste patronali e simili, spettacoli pubblici, compresi quelli pirotecnici (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, agli artisti ed orchestrali, ai partecipanti attivi alle manifestazioni.
- 19.21 Gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi.
- 19.22 Attività sportive e ricreative, anche svolte tramite circoli ricreativi aventi autonoma personalità giuridica.
- 19.23 Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto.
- 19.24 R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nelle aree di pertinenza delle strutture o delle sedi amministrative e/o tecniche dell'Assicurato.
- 19.25 Danni derivanti in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne.
- 19.26 Danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, tubazioni, condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non dipendenti e/o non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente.
- 19.27 Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- 19.28 R.C. per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato, massimo risarcimento **€ 300.000,00** per sinistro e per anno.

- 19.29 Servizio di esazione tributi, servizio di vigilanza, svolta anche a cavallo, con guardie armate e cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 19.30 Danni a condutture e impianti sotterranei.
- 19.31 Danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno.
- 19.32 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.
- 19.33 R.C. derivante alla Contraente/Assicurata dalla committenza ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere.
- 19.34 R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di **€ 1.500.000,00** per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 19.35 R.C. derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.lgs 81/08 e successive modifiche, nonché per la RC personale del preposto, del responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge e per la RC personale derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.
- 19.36 Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale). La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato.
- 19.37 R.C. derivante dalla proprietà del complesso di aree e relative pertinenze occupate dalle acque pubbliche, comprese le corrispondenti opere di arginamento, nonché delle rive e degli alvei dei laghi, fiumi, torrenti e qualsiasi altro corso d'acqua, dei luoghi destinati al controllo delle opere e di tutti i manufatti inerenti il demanio idrico.
- 19.38 R.C. derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: la garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; fermo restando che sono esclusi i danni da inquinamento in generale.

- 19.39 Esercizio di asili nido, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti e non;
- 19.40 R.C. derivante all'Assicurato per committenza auto. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso.
- 19.41 R.C. derivante dall'utilizzo da parte degli assicurati di biciclette di proprietà dell'Ente o di proprietà dei dipendenti solo se utilizzate per motivi di servizio.
- 19.42 R.C. danni da inquinamento accidentale. La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura di impianti e condutture. La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente cagionato da uno degli eventi per il quale è operativa la presente estensione.
- 19.43 Danni derivanti dalla proprietà di gasdotto e dell'acquedotto e degli impianti di depurazione reflui fognari.
- 19.44 In caso di rimozione di veicoli la garanzia è estesa ai danni cagionati a detti veicoli sia durante il trasporto, sia durante le operazioni di sollevamento e rimozione che quando rimorchiati.  
Restano esclusi i danni:
- necessari per effettuare le operazioni di agganciamento e sganciamento;
  - arrecati alle cose contenute nel veicolo rimosso;
  - arrecati alle parti meccaniche del motore del veicolo rimosso.
- La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo della franchigia prevista, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.T. e comunque con un massimo risarcimento di **€ 30.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
- 19.45 La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile Personale dei dipendenti e funzionari in genere in relazione alla detenzione ed uso di armi da fuoco, o altri strumenti di vigilanza ed ordine pubblico, utilizzati per le funzioni svolte dalla Contraente così come l'utilizzo di animali addestrati, quali cani o altro, per i servizi predetti.
- 19.46 Servizio di infermeria, pronto soccorso ed attività medica e paramedica svolte in farmacia, comprese la responsabilità civile personale del personale medico e paramedico. Resta esclusa la RC professionale di medici, dipendenti o non dipendenti.
- 19.47 R.C. derivante dall'attività e dall'organizzazione della squadra antincendio composta da dipendenti dell'assicurato.

- 19.48 R.C. derivante dal coordinamento e dall'attività svolta dai volontari della Protezione Civile dell'Ente. Sono considerati assicurati i volontari iscritti alla Protezione Civile dell'Ente. I sopra citati iscritti, vengono considerati terzi nei confronti dell'Ente e tra di loro limitatamente al caso di morte e di lesioni corporali. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato o ritardato o insufficiente intervento.
- 19.49 Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche.
- 19.50 Responsabilità civile in relazione all'attività di affidamento di minori. La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile che può derivare al Contraente/Assicurato in relazione all'attività di affidamento di minori. Sono considerati terzi i minori in affidamento, e le famiglie affidatarie. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie, il tutto purché documentato dal Contraente.
- 19.51 Attività socialmente utili e di volontariato. Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività e/o servizi assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo (in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti), nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: manutenzione di aree verdi, manutenzioni di edifici scolastici e non, parchi gioco, sorveglianza ambientale o presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei, assistenza durante manifestazioni etc), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini (ivi compresi i percettori del reddito cittadinanza), famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate attività/iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente (ad esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Regolamenti tutela beni comuni, Volontariato Civico, Cittadinanza attiva, Progetti Utili alla Collettività etc). Tutti i soggetti sopraindicati devono intendersi terzi tra loro. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati ad altri Assicurati (come da definizione di polizza) durante lo svolgimento delle mansioni od attività per conto del Contraente, e la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti. **La garanzia non vale per i danni derivanti dall'esercizio di attività medica.**
- 19.52 Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato stesso debba rispondere quale proprietario e/o gestore e/o custode dei Fabbricati assicurati ad uso abitativo / alloggi civili e dei relativi impianti e pertinenze, compresa la quota di responsabilità a suo carico per i danni derivanti dalle parti costituenti proprietà comune.

**Condizione NON operante salvo che il concorrente abbia indicato l'opzione in sede di offerta 19.53**

- 19.53 Fermo quanto disciplinato dalla condizione 19.42, in caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività assicurata, la Società, fino alla concorrenza del massimale convenuto:
- a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

1. morte e lesioni personali;
  2. distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
  3. interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;
- a) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale;

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La presente assicurazione è altresì estesa

- ✓ ai danni da inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali;
- ✓ sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto;
- ✓ alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'Inquinamento.

**La presente estensione non opera per i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) DM 468/2001 , DM 16/10/2002 G.U 286 de 06/12/2022.**

#### **Art. 20 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende :

- (a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 19.4 e 19.28);
- (b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- (c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- (d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle e nelle quali si eseguono lavori oggetto dell'attività;
- (e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'art. 19.14.
- (f) le richieste di risarcimento che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibili a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta:

- ✓ al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America.
- ✓ MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause) La società Assicuratrice dichiara e il Contraente prende atto la società Assicuratrice non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società Assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
- ✓ CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE. Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società Assicuratrice non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord
- Siria
- Crimea Region
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia

#### **Art. 21 - Rischi atomici, da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici**

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 19.42 e 19.51 qualora inserito in garanzia;
- c) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- d) connessi ad emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici.

**Art. 22 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento come da tabella riportata in scheda di polizza.

**Art. 23 - Massimali di garanzia**

|     |                 |                               |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| RCT | € 15.000.000,00 | unico per sinistro            |
| RCO | € 15.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
|     | € 15.000.000,00 | per prestatore di lavoro      |

massimo esborso della Società per ciascun sinistro: € 10.000.000,00

## **ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

### **Art. 24 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

### **Art. 25 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene:

- anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato di assicurazione. Il premio anticipato deve intendersi come minimo acquisito;
- regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

#### **A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:**

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sesanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

#### **B. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:**

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato dagli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico del Contraente/Assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui il Contraente /Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

#### **C. Verifiche e controlli:**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art. 26 - Premio dell'assicurazione**

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde erogate ai soggetti considerati assicurati come da definizione, iscritti e non iscritti all'INAIL, al tasso indicato in polizza. Il premio in via anticipata viene calcolato sull'ammontare preventivato delle retribuzioni lorde come indicate in scheda di polizza.

**Art. 27 - Estensione territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

**Art. 28 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" di cui all'art. 16 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

**Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge gli enti ed aziende partecipate loro dipendenti ed amministratori, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

**Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno – NON DEROGABILE causa di esclusione**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

**Art. 31 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza

così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

#### **Art. 32 - Variazioni del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 (sei) mesi del suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 33 - Gestione delle franchigie – NON DEROGABILE causa di esclusione**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascun periodo di sei mesi dalla data di decorrenza della Assicurazione la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento (appendice recupero franchigie) riportante:

- data del sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, si dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati. Ciò entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta corredata dall'apposita appendice summenzionata.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

.....

.....